



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04299 DEL DEP. ASCARI
(res. n. 424 del 07 febbraio 2025)**

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto l'interrogante prende spunto dalla vicenda, riportata dalla stampa, di una donna cui sarebbero stati sottratti i due figli minori, poi collocati dai Servizi Sociali presso due comunità diverse, per tornare ancora una volta sul tema della validità della cd. *“sindrome da alienazione parentale”* ed invocare misure atte a garantire *“che i minori siano tempestivamente ascoltati nei procedimenti pendenti”*.

L'onorevole rinnova inoltre la richiesta, già veicolata con precedenti atti di sindacato ispettivo di analogo tenore, per l'adozione di iniziative atte ad avviare un monitoraggio delle attività dei consulenti tecnici d'ufficio, oltre che dei curatori speciali, nominati nell'ambito di procedimenti aventi ad oggetto il regime di affidamento dei minori.

Preliminarmente, pare opportuno rappresentare che del caso citato dall'interrogante è stata investita la competente articolazione ministeriale che ha, dunque, provveduto ad acquisire dettagliata relazione dal Presidente vicario del Tribunale di Vicenza.

Trattandosi di vicenda che coinvolge soggetti ancora minorenni, in proposito si ritiene di poter riferire soltanto che il caso è stato trattato in modo molto approfondito – tanto in ambito civile quanto in sede penale - dall'Autorità giudiziaria competente,

che si è mossa assicurando sempre la tutela del superiore interesse dei minori in un contesto di elevata conflittualità intra-familiare.

Pare opportuno aggiungere, inoltre, che l'Autorità procedente non ha mancato di valutare attentamente l'opportunità di ascoltare i due minori (all'epoca di soli 3 e 5 anni), determinandosi infine in senso negativo proprio al fine di salvaguardare l'integrità psichica ed emotiva di bambini di così tenera età.

Ciò detto, con riferimento alla questione della validità scientifica della teoria suddetta pare innanzitutto opportuno ribadire che – come evidenziato in precedenti risposte ad atti di sindacato ispettivo presentati sullo stesso argomento - l'Istituto Superiore di Sanità si è allineato all'orientamento manifestato più volte dalla comunità scientifica internazionale nel non riconoscere l'alienazione parentale come disturbo mentale.

In questo senso si è poi espressa anche la giurisprudenza di legittimità, che con la nota pronuncia n. 9691 del 2022 ha chiarito che compete all'autorità giudiziaria l'accertamento puntuale, attraverso i comuni mezzi di prova, di eventuali comportamenti di un genitore volti all'allontanamento, morale e materiale, del figlio dall'altro genitore, e ciò a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta teoria.

Del resto, già con le pronunce n. 13274/2019 e n. 13217/2021 la Corte di legittimità aveva statuito, in sintesi: 1) la censurabilità di una adesione *acritica* alla diagnosi di alienazione parentale del CTU, poiché, in caso di risultanze peritali discordanti o non coincidenti con la letteratura scientifica sul tema, il giudice deve valutare in concreto i rilievi sulla "PAS" anche sulla base di proprie competenze, traendo spunto pure dall'audizione del minore; 2) la non condivisibilità di valutazioni (c.d. *tatertyp*) volte a configurare una sorta di colpa d'autore, dovendosi invece effettuare un vaglio più ampio ed equilibrato, volto a considerare *“ogni possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali della madre, nell'ambito di un equilibrato rapporto con il padre, e che soprattutto*

valorizzasse il positivo legame di accudimento intrattenuto con la figlia” (cfr. Cass. civ. n. 13217/21); 3) la necessaria ponderazione, in ogni caso, dell’eventuale lesione dell’interesse del minore, posto che l’affido super-esclusivo ad un genitore può produrre sul figlio gravi conseguenze, col rischio di effetti ancor più pregiudizievoli di quelli che si intende scongiurare.

Del recepimento di tali precetti si è poi fatto puntualmente carico il Legislatore delegato nel contesto della riforma del processo civile già in vigore, che al nuovo art. 473 *bis*.25 c.p.c. ha riservato un apposito spazio al tema delle valutazioni sulla capacità genitoriale, prescrivendo che il consulente tecnico che sia chiamato ad esprimersi sulla personalità dei genitori in funzione della verifica della loro capacità genitoriale dovrà supportare i giudizi tecnici con una precisa indicazione sia delle metodologie seguite sia dei protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

Il Legislatore delegato ha, dunque, inteso definire il perimetro e le finalità dei mezzi di indagine, assicurando che l’apporto del consulente tecnico sia effettivamente funzionale a fornire al giudice soltanto gli strumenti e le informazioni tecnico-scientifiche utili, unitamente ad ulteriori elementi di indagine, a formulare valutazioni e adottare soluzioni il più possibile idonee a soddisfare e tutelare i diritti delle parti e dei minori.

Inoltre, con gli articoli 473-*bis*.4, 473-*bis*.5 e 473-*bis*.6 c.p.c. il Legislatore delegato è intervenuto anche sulla disciplina relativa all’istituto dell’ascolto del minore, il quale vanta un vero e proprio diritto di esprimere il proprio pensiero in tutte le questioni e le procedure finalizzate ad incidere sulla sua sfera individuale. In particolare, nei casi di rifiuto del minore di aver contatti con uno o entrambi i genitori è stato previsto il dovere del giudice di accertare senza ritardo le cause del rifiuto, procedendo personalmente all’ascolto del minore e assumendo ogni informazione ritenuta necessaria (art.473-*bis*.6 c.p.c.), fatta salva la possibilità di farsi assistere da un esperto o altro ausiliario.

Ancora, nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere (artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c.), si prevede che gli esperti e gli altri ausiliari dei quali il giudice si avvalga in sede di interrogatorio libero delle parti siano *"dotati di competenze specifiche in materia"* (art. 473-bis.44, comma 1, c.p.c.); analogamente, il comma 2 prevede che i consulenti tecnici siano scelti *"tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere"*; infine, l'articolo 473-bis.45 c.p.c. disciplina l'ascolto del minore in questi procedimenti, cui deve procedere il giudice personalmente secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 citati.

Il Legislatore delegato ha avuto però cura di riversare anche nella nuova disposizione codicistica il principio – già contemplato dalla previgente disposizione di cui all'art. 336 bis c.c. e ora esplicitato in modo più dettagliato - per cui il diritto del minore all'ascolto presuppone sempre che costui, ancorché non ancora dodicenne, dimostri di essere *"capace di discernimento"*, ovvero risulti in grado di esprimere una propria opinione sulla questione che lo interessa, salvo che l'ascolto non appaia contrario al suo interesse o manifestamente superfluo.

Invero, come chiarito dalla Corte di cassazione, nel caso del minore infradodicenne costui *"deve essere ascoltato solo se ritenuto capace di discernimento. [...] In questi casi, dunque: 1) il giudice ha il potere discrezionale officioso di disporre l'ascolto del minore, anche al fine di verificarne la capacità di discernimento; 2) il giudice deve disporre l'ascolto o motivarne l'omissione se vi è un'istanza di parte che indichi gli argomenti e i temi di approfondimento sui quali si ritiene necessario l'ascolto, scattando in mancanza la sanzione della nullità processuale; 3) il giudice non ha l'obbligo, senza sollecitazione di parte, di giustificare la scelta omissiva"* (cfr. Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32359 del 13/12/2024).

Pertanto, alla luce del quadro appena esposto in ordine all'attuale stato dell'arte, normativo e giurisprudenziale, non si ravvisa la necessità di un nuovo

intervento normativo su nessuno dei due temi toccati nell'atto di sindacato ispettivo, in quanto per entrambi risultano esservi stati recentissimi interventi normativi chiarificatori ed in ogni caso coerenti con gli orientamenti già espressi dalla Corte di legittimità.

Quanto poi all'attività di monitoraggio sull'applicazione di tale normativa, pure auspicata dall'interrogante, basti rammentare che – come noto - il Ministero della giustizia, per il tramite del suo Ispettorato Generale, svolge attività ispettiva ordinaria presso tutti gli uffici giudiziari nazionali in maniera periodica, come previsto dalla legge.

In particolare, l'art. 7 legge n. 1311 del 1962, in materia di organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero della Giustizia prevede che *“il Capo dell'Ispettorato generale dispone, in conformità delle direttive impartite dal Ministro, le ispezioni in tutti gli uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti”*, aggiungendo, al terzo comma, che *“il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari. Il Ministro può altresì disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttività degli stessi, l'entità e la tempestività del lavoro di singoli magistrati nonché il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari”*.

Il successivo art. 10 dispone, poi, che *“se nel corso delle ispezioni vengono accertati abusi o irregolarità gravi, l'ispettore ne informa immediatamente il Capo dell'Ispettorato generale, formulando le proposte circa i provvedimenti da adottare”*.

Ora, è implicito nel tenore delle disposizioni appena richiamate che in sede di ispezione ordinaria l'Ispettorato Generale accerti la regolarità e la conformità alle norme vigenti, ivi comprese quelle sopra richiamate, di tutti i “servizi” svolti dagli uffici giudiziari.

Ove, dunque, nel corso della verifica in ordine alla regolarità dell'andamento dei servizi giudiziari gli ispettori incaricati abbiano, in qualunque modo, occasione di constatare una situazione astrattamente riconducibile a qualsiasi illecito disciplinare posto in essere da magistrati, essi devono segnalarla al Capo dell'Ispettorato con la formulazione delle proposte circa i provvedimenti da adottare (cfr. art. 10 legge n. 1311 del 1962).

Ciò non toglie, comunque, che il Ministro, nell'esercizio dei suoi poteri di "alta vigilanza" ex citato art. 13 del Regio Decreto Legislativo 31 maggio 1946, n. 511, possa delegare all'Ispettorato Generale monitoraggi su specifiche attività, ispezioni mirate o parziali (eventualmente anche contestualmente allo svolgimento delle ispezioni ordinarie), ovvero inchieste, secondo quanto previsto dagli artt. 7, comma 3 e 12 citata legge n. 1311 del 1962, per lo svolgimento di specifici accertamenti.

A ciò si aggiunga che l'Ispettorato Generale, nell'ambito della sua attività cd. "interna", è ordinariamente destinatario di notizie di potenziale interesse disciplinare, acquisite attraverso molteplici veicoli: oltre alle eventuali segnalazioni degli ispettori incaricati delle verifiche ispettive presso gli uffici giudiziari, si considerino ancora le segnalazioni dei Capi degli uffici giudiziari, gli esposti di privati cittadini o quelli di organi di informazione.

Il sistema congeniato dal Legislatore appare, dunque, già adeguatamente strutturato per rilevare eventuali criticità, nei limiti – si intende – in cui esse si siano tradotte in provvedimenti abnormi ossia in soluzioni giuridicamente non plausibili, nell'applicazione di qualsivoglia normativa, senza necessità di immaginare un sistema di monitoraggio specifico per il genere di casi di cui all'atto di sindacato ispettivo in oggetto.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)